

Cifre chiave della previdenza sociale 2025

Contributi assicurazioni sociali

	Datore di lavoro	Salariato
AVS	4.35%	4.35%
AI	0.70%	0.70%
IPG	0.25	0.25
Totale del salario AVS	5.30%	5.30%
AD – disoccupazione	1.10%	1.10%
AC – contributo di solidarietà	fino a 148'200.–	
		Omesso a partire dal 01.01.2023
	6.40%	6.40%

Rendite AVS – AI

Reddito determinante minimo		Rendite mensili		Rendite annuali	
CHF 15'120.–	semplice	CHF 1'260.–		rendita minima	CHF 15'120.–
	coppia	CHF 2'520.–		rendita minima	CHF 30'240.–
Reddito determinante massimo					
CHF 30'240.–	semplice	CHF 2'520.–		rendita massima	CHF 30'240.–
	coppia	CHF 3'780.–		rendita massima	CHF 45'360.–

Salario massimo LAINF

Quest'ultimo è fissato a CHF 148'200.–

Gli infortuni non professionali sono assicurati obbligatoriamente a partire da otto ore lavorative alla settimana presso lo stesso datore di lavoro

Assicurazione maternità federale (LIPG)

Tiene conto di un'indennità giornaliera di maternità per un periodo di 14 settimane che ammonta all'80% del reddito medio dell'attività lucrativa percepito prima del parto. L'indennità massima ammonta tuttavia a CHF 220.–/giorno (80% del limite massimo fissato a CHF 99'000.–/anno).

Indennità di paternità

Nei primi sei mesi successivi alla nascita del figlio, i padri lavoratori hanno diritto a due settimane di congedo, ossia a 14 indennità giornaliere fino a CHF 220.– al giorno (80% del reddito da lavoro dipendente, fino a un reddito annuo AVS massimo di CHF 99'000.–).

Cifre di riferimento LPP

Soglia d'entrata LPP	CHF	22'680.–	(6/8 rendita semplice AVS)	Deduzione fiscale per le persone affiliate al 2° pilastro
Importo di coordinamento	CHF	26'460.–	(7/8 rendita semplice AVS)	CHF 7'258.– (8% di CHF 90'720.–)
Salario massimo assicurato	CHF	90'720.–		
Salario assicurato minimo	CHF	3'780.–	(1/8 rendita semplice AVS)	Deduzione fiscale per le persone non affiliate al 2° pilastro
Salario assicurato massimo	CHF	64'260.–		CHF 36'288.– max. 20% del reddito (40% di CHF 90'720.–)
Tasso d'interesse minimo		1.25%		
Tasso di conversione		6.80%*	* Progetto di riforma in consultazione	

Pilastro 3a (vincolato)

Obbligo di versamento del salario

(secondo l'art. 324 del Codice delle obbligazioni – scala bernese)

Anno di servizio

Da 3 mesi di servizio, il 1° anno
Durante il 2° anno
Durante il 3° e il 4° anno
Dal 5° anno alla fine del 9° anno
Dal 10° anno alla fine del 14° anno
Dal 15° anno alla fine del 19° anno
Dal 20° anno

Durata di versamento del salario

3 settimane
1 mese
2 mesi
3 mesi
4 mesi
5 mesi
6 mesi*

*Dopo ogni scadenza di 5 anni di servizio che segue il 20° anno, un mese supplementare

